

Contratto di Servizio

Tra

L'Amministrazione Provinciale di Roma (di seguito denominata Provincia) - Dipartimento III "Servizi per la formazione il lavoro e la promozione della qualità della vita" Servizio 1 – "Politiche del lavoro - Servizi per l'impiego" - rappresentato dal Dr. Francesco Costanzo, Dirigente del Servizio1 del predetto Dipartimento, domiciliato presso la Provincia di Roma Via Raimondo Scintù, 106 – 00173 Roma

L'Ufficio delle Consigliere di Parità della Provincia di Roma, rappresentato dalla Consigliera di parità effettiva Dott.ssa Francesca Bagni Cipriani

Capitale Lavoro S.p.A. (di seguito Capitale Lavoro) , con sede legale in Roma, Via Tirso 26 – 00198 – rappresentato dal Dott. Claudio Panella

VISTI

- l'atto di costituzione della Società del 02 agosto 2002 firmato dal Notaio Michele De Facendis in Roma (Rep. 94817 - racc. 7317);
- il nuovo statuto di Capitale Lavoro SpA, di cui al rogito notarile rep. n 25208 e racc. n.14963 firmato dal Notaio Luciana Fiumara a Roma il 20 ottobre 2008;
- in particolare, gli artt., 4, 7 8, 9, 11, 13, 16 e 17, del citato statuto, i quali, regolamentando rispettivamente l'oggetto sociale, le modalità di svolgimento delle attività, il capitale sociale ed azioni, i compiti dell'assemblea, la presidenza dell'assemblea, i poteri del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la gestione del bilancio, configurano Capitale Lavoro come soggetto "*in house*" della amministrazione provinciale di Roma;

PREMESSO che

- l'affidamento appena indicato mira a consentire la realizzazione degli interventi interessati da parte di un soggetto che, in quanto in house e dotato delle specifiche competenze necessarie ad una migliore attuazione degli interventi previsti, garantisce una gestione dell'intervento maggiormente economica, efficace ed efficiente;
- l'Ufficio delle Consigliere di parità della Provincia di Roma necessita di un supporto per poter espletare, la realizzazione di un progetto per dare **"un supporto agli Organismi Paritari nella Regione Lazio"**

CONSIDERATO che:

- Capitale Lavoro trova nel suo statuto la definizione del proprio oggetto sociale "le attività relative al supporto per gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Roma, alla gestione di servizi per l'impiego e formazione professionale in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento dell'insostituibile ruolo strategico delle nuove Funzioni degli

Enti Locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio”;

- l’esperienza maturata da Capitale Lavoro nei settori sopra citati ha permesso alla società di dotarsi delle particolari competenze e delle specifiche professionalità idonee a garantire una migliore gestione degli interventi pubblici indirizzati al sostegno di tali settori;
- Capitale Lavoro, anche alla luce delle modifiche recentemente introdotte al proprio statuto societario, a cui espressamente si rinvia anche per la motivazione del presente atto, risulta qualificabile quale soggetto “in house” della Provincia di Roma, secondo l’interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale formatasi in materia, a fronte della ricorrenza dei requisiti del “controllo analogo” e della ”attività prevalente”;
- dall’esame del sopraindicato statuto sociale risulta infatti che la Provincia di Roma dispone di un penetrante e dominante controllo sulla: 1) struttura della società, attraverso, la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni costituenti il capitale sociale; 2) attività sociale, attraverso, tra l’altro, gli obblighi di operare “esclusivamente per conto della Provincia di Roma” e mantenere una struttura tale da garantire che l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma, assumano le analoghe caratteristiche dell’attività svolta da quest’ ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi pubblici e trasmettere, con periodicità semestrale, all’Assemblea dei soci dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere; la sussistenza del requisito della “attività prevalente” risulta confermata da quanto sopra indicato in merito al controllo della Provincia di Roma sull’attività sociale, nello specifico dall’art. 3 p. 4 del citato statuto secondo cui Capitale Lavoro opera esclusivamente su incarico della Provincia di Roma;

RITENUTO OPPORTUNO per i motivi esposti

- l’affidamento a Capitale Lavoro di incarichi relativi all’espletamento di un progetto per dare **“un supporto agli Organismi Paritari nella Regione Lazio”**
- assicurare, nell’ambito della realizzazione delle operazioni da parte di Capitale Lavoro, la gestione delle attività in un’ottica di economicità ed efficienza;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto e limiti del Contratto

Con il presente Contratto vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la Provincia di Roma e Capitale Lavoro per la realizzazione delle attività predette che dovranno essere svolte secondo le modalità previste negli articoli successivi.

Capitale Lavoro si impegna ad eseguire le prestazioni in attuazione del presente Contratto nei modi e nei limiti stabiliti dal presente atto.

Art. 3 – Obblighi di Capitale Lavoro

Nell'esercizio delle funzioni di gestione delle operazioni oggetto del presente Contratto, Capitale Lavoro ha l'obbligo di:

1. osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa, nazionale e regionale;
2. garantire l'esistenza di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle operazioni attribuite;
3. A tal fine Capitale Lavoro assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione delle iniziative affidate, i necessari raccordi con l'Amministrazione Provinciale, impegnandosi ad adeguare le attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste formulate dalla medesima Amministrazione;
4. assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni nell'attuazione degli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
5. esibire la documentazione giustificativa delle attività svolte e dei relativi pagamenti ricevuti ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo provinciali, regionali, nazionali e comunitari;
6. conservare la predetta documentazione, in originale, per il periodo di tre anni dall'acquisizione da parte della Provincia dell'ultimo saldo;
7. predisporre la presenza di personale idoneo ad assistere ed agevolare i funzionari incaricati del controllo;
8. assicurare l'esercizio della funzione di presidio tecnico-scientifico, metodologico e organizzativo, garantendo la corretta realizzazione delle attività previste nelle schede di dettaglio delle operazioni e il rispetto degli obiettivi dichiarati;
9. osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici;

Art. 4 – Durata

Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte dei contraenti e ha validità fino al 31.12.2011.

Art. 5 – Modalità di esecuzione

Capitale Lavoro si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto.

Capitale Lavoro è tenuto a presentare per ciascuna attività un progetto esecutivo di dettaglio, con indicazione delle attività da realizzare, dei tempi e dei costi per voce di spesa.

Capitale Lavoro, qualora nello svolgimento delle attività che sono oggetto della presente contratto, si rendesse necessario ricorrere all'acquisto di beni o servizi o all'affidamento di attività in concessione, è tenuto a rispettare le regole di concorrenza e trasparenza del mercato e la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e aiuti di stato.

È facoltà dell'O.I. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e, a tal fine, Capitale Lavoro si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Art. 6 – Verifiche sui prodotti e proprietà degli stessi

Salva ogni diversa modalità di verifica che l'O.I. intenderà disporre in corso d'opera, i prodotti realizzati da Capitale Lavoro saranno verificati sotto il profilo della corrispondenza, adeguatezza e tempestività.

Tutti i prodotti realizzati nel corso dello svolgimento delle attività saranno di proprietà esclusiva della Provincia di Roma e Capitale lavoro non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'O.I.

Art. 7 – Risorse e finanziamenti

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'affidatario è quello stabilito per la realizzazione di un progetto sui temi della discriminazione e la promozione delle azioni positive, parte integrante del presente contratto;

Art. 8 – Rendicontazione e pagamenti

Il trasferimento del finanziamento di € 80.000,00 a Capitale Lavoro per ogni singola attività descritta nell'allegato, parte integrante del presente contratto, avverrà al termine delle attività affidate, salvo riduzioni della spesa sostenuta conseguenti le verifiche amministrativo-contabili eseguite dalla Provincia, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla struttura amministrativa competente, a seguito delle verifiche sulla documentazione ed in mancanza di ragioni ostative imputabili a Capitale Lavoro, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle richieste di pagamento.

Art. 9 – Norme regolatrici del Contratto

Il Contratto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste dalle clausole del presente atto, dalle vigenti norme della contabilità di Stato, dalle disposizioni del codice civile e dai principi e dalle norme in materia di affidamenti "in house" ricavabili dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

I sottoscrittori del presente Contratto si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto si risolva qualora si accerti che la gestione dei finanziamenti non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità del presente accordo.

Art. 10 – Manleva

Capitale Lavoro si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi danno a terzi derivante dall'esecuzione del presente Contratto.

Art. 11 –Recesso

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di recedere del presente Contratto dandone congruo preavviso senza diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Art. 12 - Risoluzione

Qualora Capitale Lavoro non osservi uno o più degli obblighi indicati all'art. 3, L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale del presente Contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.).

Art. 13 - Tutela della privacy

Capitale Lavoro si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Art.14 - Oneri fiscali

Ogni spesa relativa al presente Contratto sono a carico di Capitale Lavoro.

Art. 15 – Domicilio delle parti

Agli effetti del presente Contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 16 – Foro competente

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Art. 17 – Tracciabilità flussi finanziari

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente del presente Contratto, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma lì

PER L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

**Dipartimento III “Servizi per la formazione il lavoro e la promozione della qualità della vita”
Servizio 1 – “Politiche del lavoro -Servizi per l’impiego”**

Il Dirigente

Francesco Costanzo

PER CAPITALE LAVORO S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Claudio Panella

UFFICIO CONSIGLIERE DI PARITA’

La Consigliera effettiva

Francesca Bagni Cipriani